

ASSOCIAZIONE TARTUFAI E TARTUFICOLTORI BRESCIANI

Assemblea Annuale Ordinaria anno 2026



VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

In data 22.02.2026 alle ore 10.30 si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Annuale Ordinaria dell'Associazione Tartufai E Tartuficoltori Bresciani presso la sala del Ristorante "La Steppa" in Loc. Raffa di Puegnago d/G in Via XX Settembre a Puegnago d/g (Bs). A seguito di formale convocazione degli associati effettuata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso tramite messaggio e-mail o Whatsapp.

Ordine del Giorno:

- 1) **Relazione del Presidente dell'Associazione**
- 2) **Variazione dello Statuto dell'Associazione**
- 3) **Approvazione del bilancio consuntivo anno 2025**
- 4) **Approvazione del bilancio di previsione anno 2026**
- 6) **Varie ed eventuali**

Sono presenti all'assemblea il Presidente Vezzola Virgilio, il vicepresidente Elis Orizio, il segretario Stefano Mora, il consigliere Raffaele Balzarini, il tesoriere Merzari Federico, totale presenti all'assemblea numero 19 associati più 3 deleghe.

Prende la parola il Presidente dell'Associazione Virgilio Vezzola, che come da statuto fungerà anche da Presidente dell'assemblea.

Il Presidente accertata la validità dell'assemblea dichiara aperta la seduta alle ore 10.30 in seconda convocazione.

Viene nominato dal Presidente il Sig. Stefano Mora in qualità di segretario verbalizzante.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente formati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente prendendo atto delle presenze dichiara l'assemblea validamente costituita e valida a deliberare sui temi all'ordine del giorno.

Punto n. 1 dell'odg - Relazione del Presidente dell'Associazione

Il Presidente illustra la relazione per l'anno 2025, si fa cenno all'andamento della stagione di raccolta nei periodi delle varie specie di tartufo, come spesso negli ultimi anni si ravvisano criticità nelle raccolte, in natura sono sempre meno, ciò è dovuto specialmente ai cambiamenti climatici e alle alte temperature. Preoccupazioni si ravvisano in tutto il territorio nazionale ma specialmente nei territori a vocazione per il tartufo bianco pregiato, come in Piemonte.

Nelle tartufaie coltivate sembra invece che la situazione sia migliore, ma anch'esse soffrono per i cambiamenti climatici.

Si riscontra inoltre, che stanno arrivando in Italia molti tartufi raccolti in paesi esteri soprattutto dall'est Europa, ciò influenza negativamente il commercio nazionale, e si riscontra in questi tartufi qualità in generale mediocri, raccolti non nel periodo di maturazione ottimale. Il presidente passa poi a spiegare le novità in merito alle normative inerenti le associazioni per l'iscrizione al registro unico Nazionale del Terzo Settore. Si rende necessario in questa assemblea andare ad apportare alcune modifiche allo statuto per adeguarlo alla normativa di riferimento D.Lgs n. 117/2017 e modificare gli articoli 3.1 – 8.6 – 9.8 per poter richiedere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.



Punto 2 all'ODG. Variazione di statuto

Prende la parola il Presidente di associazione il quale illustra come l'Associazione abbia l'opportunità di provvedere entro i termini del D. lgs 117/2017 a modificare il proprio statuto per renderlo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente . viene data lettura degli articoli n. 3.1 – n. 8.6 – n. 9.8 oggetto della modifica di statuto.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama l'assemblea a deliberare al punto in questione , che per alzata di mano all'unanimità, nessun astenuto e nessuno contrario, delibera di:

- approvare le variazioni allo statuto;
- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento di iscrizione nel medesimo

Punto 3 all'ODG. Relazione del tesoriere per la gestione 2025 e Approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2025

Viene poi passata la parola al tesoriere Federico Merzari, il quale provvede a relazionare circa la gestione economica dell'associazione per l'annata appena trascorsa con il bilancio consuntivo 2025.

Il Bilancio viene stilato con la prima nota di tutte le movimentazioni come fatture e versamenti. Degna di nota particolare è l'entrata per il corso di preparazione all'esame per i nuovi tartufai, ed anche le entrate per le quote associative in linea con i precedenti.

Inoltre un introito importante è generato con la partecipazione alla manifestazione di Tignale. Sul fronte spese, vi sono le uscite per la normale gestione di associazione, per rimborsi spese, poi le consuete spese annuali per iva, tassazione, assicurazione, acquisto tartufi per promozioni. Sostanzialmente una normale gestione in linea con gli anni precedenti.

Il bilancio è in attivo e positivo. Vedasi il dettaglio alla nota del tesoriere con tutte le voci di movimentazione.

Il tesoriere espone nel dettaglio il bilancio consuntivo 2025 che andrà approvato poi dall'assemblea. Al 31.12.2025 l'avanzo attivo con le giacenze risulta essere €12.519,94 vedasi i bilanci dettagliati in apposita relazione, il bilancio risulta in linea con le passate annate di esercizio ed in positivo, avendo entrate pari ad € 5.775,63 ed uscite pari ad € 5.539,45 con un avanzo di gestione pari a € 236,18.

Si passa alla votazione per il bilancio consuntivo anno 2025, l'assemblea per alzata di mano lo approva con voto all'unanimità, tutti favorevoli i presenti, zero contrari e zero astenuti.

Punto 4 all'ODG. Approvazione bilancio preventivo anno 2026

Si passa poi al bilancio previsionale per il 2026. Si ricorda che in fase previsionale il bilancio per le associazioni deve essere in pareggio.

In fase previsionale si va in continuità con l'andamento e la gestione storica delle precedenti annualità.

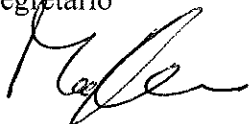
Il tesoriere espone le entrate previste derivanti dalla tenuta del corso, dai contributi e dalle iscrizioni e per le uscite per manifestazioni, assicurazioni, acquisto tartufi per promozioni,

gestione sito internet, spese per il corso, abbonamento rivista ecc. si prevedono a pareggio (si rimanda per dettaglio alla relazione). Si prevedono entrate per € 4.500,00 e spese per € 4.500,00 pertanto in pareggio.

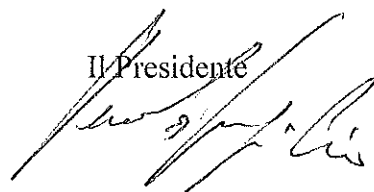
Si passa alla votazione per il bilancio di previsione anno 2026, l'assemblea lo approva all'unanimità; tutti favorevoli i presenti, nessuno contrari e nessuno astenuti.

Al termine della riunione non essendoci argomenti al punto delle varie ed eventuali e null'altro da discutere e deliberare l'assemblea viene tolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale alle ore 12.00

Il segretario



Il Presidente

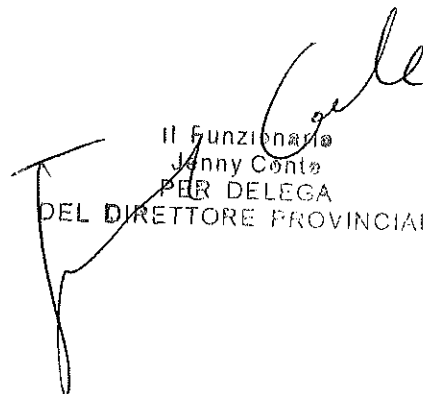


Reg.	<u>Esenie</u>
Ipot.	<u> </u>
Cat.	<u> </u>
r.g.	<u> </u>

REGISTRATO A SALÒ

il 27/02/2026 n. 62 serie 3
Imposta pagata ai sensi del D.L. 237/97

Il Funzionario
Jenny Conto
PER DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"TARTUFAI E TARTUFICOLTORI BRESCIANI APS"

Art. 1 (Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "TARTUFAI E TARTUFICOLTORI BRESCIANI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", o in breve "TARTUFAI E TARTUFICOLTORI BRESCIANI APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal D.lgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Roè Volciano. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 (Scopo e attività)

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di tutelare la raccolta, la produzione e lo studio del tartufo del Garda e delle Valli Bresciane e più in generale della Provincia di Brescia. A tale fine, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

A tal fine l'associazione:

- promuove e sostiene la cultura del tartufo e delle sue peculiarità gastronomiche, ambientali

...e sociali;

- valorizza e difende l'habitat naturale del tartufo e della biodiversità associata ad esso;
- forma e aggiorna gli associati sulle tecniche di raccolta, produzione e conservazione del tartufo, nonché sulla normativa vigente in materia;
- collabora con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni scientifiche e le altre associazioni per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza del tartufo e delle sue potenzialità;
- organizza eventi, mostre, convegni, seminari, corsi, escursioni, degustazioni e altre iniziative culturali, ricreative e sociali riguardanti il tartufo e il suo territorio;
- collabora con organi preposti nella lotta alle frodi commerciali ai danni dei consumatori e dei tartufi stessi, con consulenza ai propri associati;
- partecipa a progetti, bandi, concorsi, convenzioni, protocolli d'intesa e altre forme di cooperazione con enti pubblici o privati che perseguano finalità analoghe o complementari a quelle dell'Associazione.

3.2 L'Associazione può esercitare attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.3 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.4 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate,

entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

3.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 (Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del D.lgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli Associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

4.6 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento di una quota associativa stabilita ogni anno con delibera del Consiglio direttivo. La quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

4.8 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 (Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- i dati identificativi del soggetto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 6 (Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o mail ordinaria; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni. Contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti

ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un

obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 8 (Assemblea degli Associati)

8.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;

- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed,

eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.

8.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata,

posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'organo di controllo, se nominato. L'avviso, che deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

8.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto. Per gli associati che siano enti del Terzo settore è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti, con un minimo di un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8.8 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il

2011-2012
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.9 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

8.10 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di presiedere lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9 (Consiglio direttivo)

9.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della

vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e dieci, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

9.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

9.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

9.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

9.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per tre riunioni consecutive, in assenza di giustificato motivo.

9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli attingendo alla lista dei non eletti partendo dal primo. Nel caso non vi siano consiglieri non eletti da cui attingere si procederà ad elezione dei nuovi consiglieri nell'assemblea dei soci più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del/dei consigliere/i cessato/i.

9.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario,

oppure quando ne sia fatta richiesta dalla metà dei consiglieri (in caso di numero dispari si arrotonda per eccesso) o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a due in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel li-



pro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 (Presidente del Consiglio direttivo)

10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 11 (Vice presidente, segretario e tesoriere)

11.1 Il Consiglio direttivo può nominare un Vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

11.2 Il Consiglio direttivo può nominare un segretario ed un tesoriere. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere svolte anche dalla stessa persona.

11.2 Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

11.3 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo nonché del libro degli associati.

11.4 Il tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio direttivo della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché la corretta tenuta dei libri sociali.

11.5 Il tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura

l'impianto contabile e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali. Al tesoriere può essere demandata dal Consiglio direttivo, la gestione delle entrate e uscite dell'associazione, disponendo versamenti e pagamenti per conto dell'associazione.

Art. 12 (Organo di controllo)

12.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

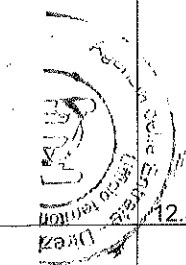
12.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

12.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

12.4 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.



12.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 13 (Revisione legale dei conti)

13.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

13.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 (Patrimonio)

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

14.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

15.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il



trentuno dicembre di ogni anno.

15.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

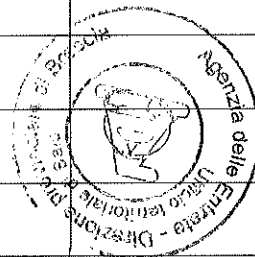
15.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Agenzia Provinciale del Terzo Settore
Provincia di Brescia
ALLEGATO A
DECRETO N. 24/02/2026
AL N. 62 SERIE 3

[Handwritten signature]
Il Funzionario
Vittorio Conti
Vice Delega
DEL DIRETTORE PROVINCIALE